

*Ente*

## **Comune di Vattaro**

**1947 marzo 15 - 2015 dicembre 31**

### **Luoghi**

Vattaro (TN), via San Rocco, 4

### **Altre forme del nome**

Vattaro (comune)

### **Archivi prodotti**

Comune di Vattaro (ordinamento italiano), 1947 marzo 15 - 2015 dicembre 31

Comune di Vattaro, 1947 marzo 15 - 2015 dicembre 31

### **Storia**

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali. Finalmente, con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7.1.1946, n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica. <br>Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.<br>Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223.<br>Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. del 21 ottobre 1963, n. 29, con D.P.R.G. del 12 luglio 1984, n.12/L, con LR del 4 gennaio 1993, n.1, e infine con il recente D.P.R.G. del 27 febbraio 1995, n.4/L.<br>Vattaro situato nel bacino idrografico del fiume Brenta - Bacchiglione comprende nel suo territorio catastale la località Pian dei Pradi e confina con i comuni di Besenello, Bosentino, Calceranica al Lago e Centa S. Nicolò.<br>Vattaro venne ricostituito in comune autonomo con Decreto

Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 gennaio 1947, n. 86 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 marzo 1947, n. 62, data quest'ultima di effettivo inizio dell'attività del nuovo ente. Il 30 marzo 1947 (1) fu indetta una consultazione popolare per designare, per il breve periodo di transizione prima delle elezioni comunali il commissario prefettizio, e la scelta cadde sull'ex commissario frazionale Angelo Micheloni che venne nominato con decreto del Prefetto di Trento n. 1974 Gab. del 4 aprile del medesimo anno. L'8 giugno dello stesso anno (2) vennero indette le elezioni comunali e lo stesso Angelo Micheloni quasi a maggioranza di voti venne eletto sindaco. <br>Il Comune di Vattaro è stato soppresso con Legge Regionale 7/2015, che ha contestualmente istituito il nuovo Comune di Altopiano della Vigolana, nato dalla fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro.

### **Condizione giuridica**

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504; i R.D. datati 18 settembre 1919, n. 1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911, n. 297 e modificato con i regi decreti datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n. 559. <br>L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923, n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.<br>Con R.D. datato 24 settembre 1923, n. 2013 sono state estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.<br>Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 ed, infine, con il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.<br>Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il R.D. del 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del Testo unico della Legge comunale e provinciale".<br>Con D.L.L. datato 7 gennaio 1946, n. 1, furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva. Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:<br>- L.R. datata 1 giugno 1954, n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";<br>- L.R. datata 21 ottobre 1963, n. 29 "Ordinamento dei comuni";<br>- D.P.G.R. datato 12 luglio 1984, n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni in cui al D.P.G.R. datato 19 gennaio 1984, n. 6/L";<br>- L.R. datata 4 gennaio 1993, n. 1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige";<br>- L.R. datata 31 luglio 1993, n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";<br>- L.P. datata 8 novembre 1993, n. 32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";<br>- D.P.G.R. datato 27 febbraio 1995, n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni";<br>- D.P.G.R. datato 01 febbraio 2005, n. 3/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

### **Funzioni, occupazioni e attività**

Le competenze del comune di Vattaro emergono dall'elenco delle categorie, stabilite dal titolare di classificazione degli atti emanato con circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897, che elenchiamo di seguito: <br>- Categoria I: Amministrazione;<br>- Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;<br>- Categoria III: Polizia urbana e

rurale;<br>-Categoria IV: Sanità e Igiene;<br>-Categoria V: Finanze;<br>-Categoria VI: Governo;<br>-Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;<br>-Categoria VIII: Leva e Truppe;<br>-Categoria IX: Istruzione pubblica;<br>-Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;<br>-Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;<br>-Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;<br>-Categoria XIII: Esteri;<br>-Categoria XIV: Varie;<br>-Categoria XV: Sicurezza pubblica.<br>Dopo la caduta del Fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vengono ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze. <br>Le numerose istanze di separazione delle frazioni dai comuni sono prudentemente prese in considerazione solo previa verifica della consistenza patrimoniale e degli introiti delle frazioni stesse.<br>Attraverso vari provvedimenti legislativi regionali e provinciali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della Regione in data 01 febbraio 2005, n. 3/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo comune viene deliberato dal consiglio comunale.<br><br>Nell'ambito delle funzioni e competenze attribuite all'ente si possono annoverare i lavori pubblici a sollievo della disoccupazione post-bellica e successivi come: la sistemazione della località montana Doss del Bue, la sistemazione dell'acquedotto potabile e il potenziamento del medesimo attraverso la derivazione e l'allacciamento a nuove sorgenti come le Fontanelle concessi dall'Ufficio del genio civile di Trento; la costruzione della scuola materna, la sistemazione e adattamento al culto della chiesetta di S. Rocco, la sistemazione del municipio e della scuola elementare; la sistemazione e bitumatura delle vie interne ed esterne al paese come la strada di collegamento della strada statale 349 della Fricca alla località Pian dei Pradi; l'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato di Vattaro e infine la costruzione di due campi da tennis, con annessi spogliatoi e docce.<br>Inoltre occorre ricordare la gestione del Corpo volontario dei vigili del fuoco con il compito di prevenire gli incendi.

### **Struttura Amministrativa**

La giunta e il consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto legislativo luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1, e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sapevano leggere e scrivere potevano diventare consiglieri comunali, ma non coloro che avevano rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La giunta municipale veniva eletta dal consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori poteva essere data un'indennità di carica. I consigli comunali duravano in carica 4 anni e si rinnovavano completamente alla scadenza del quadriennio.<br>Le disposizioni fondamentali attualmente in vigore per quanto riguarda l'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono contenute nel Decreto del Presidente della Regione di data 1 febbraio 2005, n. 3/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modifiche (leggi regionali 6 dicembre 2005 n. 9, 20 marzo 2007 n. 2, 13 marzo 2009 n. 1 e 11 dicembre 2009 n. 9). Il quadro normativo fondamentale sull'ordinamento dei comuni è completato dal Decreto del Presidente della Regione di data 1 febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010, n. 8/L, che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale, e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario.<br>Nell'attuale ordinamento organi del comune sono consiglio, giunta e sindaco (art. 11 del DPRReg. n. 3/L). <br>Attribuzioni del consiglio comunale (artt. 12 e 26 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).<br>L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.<br>Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso delibera principalmente: lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società

a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia; i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale; la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive; la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote; gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio; nei comuni della provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

**Attribuzioni della giunta** (artt. 16 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).  
La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo statuto entro i limiti fissati dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3.

La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

**Attribuzioni del sindaco** (artt. 29, 31 e 32 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).  
Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. È l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.

Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e da altre disposizioni in materia. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende: alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine

pubblico, informandone il commissario del governo.<br>Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.<br>Il Capo V del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L detta disposizioni in merito agli uffici e al personale dei comuni. In particolare, agli artt. 35 e 36, disciplina l'organizzazione degli uffici e delinea il ruolo e i compiti dei dirigenti e, agli artt. dal 37 al 40, quelli del segretario comunale. I comuni disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.<br>Il segretario comunale, nella regione Trentino-Alto Adige, è un dipendente del comune.<br>E' il funzionario più elevato in grado, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.<br><br>In esito alle elezioni comunali dell'8 giugno 1947 venne nominato sindaco Angelo Micheloni, già ex commissario frazionale dell'A.S.U.C di Vattaro e commissario prefettizio provvisorio. Da quel periodo fino all'aprile 1964 gli organi amministrativi del comune funzionarono regolarmente. Il 23 maggio 1964 venne nominato dalla Giunta provinciale di Trento con decreto n. 12972/1-A un commissario straordinario (3), nella persona del cav. Bernardo Mauro che amministrò il comune di Vattaro fino alla fine dell'anno allorchè vi furono le elezioni comunali. Da allora in poi gli organi amministrativi ricominciarono a funzionare regolarmente.

## **Contesto generale**

La fine del Fascismo viene dunque salutata nel Trentino in primo luogo come la fine del dirigismo e la possibilità del ritorno all'autogoverno con la cancellazione della pesante burocrazia del regime: il rimedio contro il centralismo e il totalitarismo viene quindi identificato in un ideale di Stato basato sul decentramento, l'autogoverno, lo sviluppo delle autonomie, la riconsegna delle popolazioni ai loro interessi diretti.<br>L'entusiasmo per la riconquistata libertà ha una vita effimera, stroncata dalla costituzione della zona dell'Alpenvorland, avvenuta con ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943 e che, di fatto, porta all'annessione del Trentino alla Germania.<br>La fine della guerra e la liberazione da nazismo e Fascismo significa innanzitutto, per il Trentino, dare corso alla democrazia con la distruzione dell'apparato centralistico cominciando dalla periferia anziché dal vertice: si chiede pertanto il ritorno immediato alla situazione dei Comuni antecedente all'aggregazione operata dal regime e il ripristino dell'autonomia. Queste richieste diffuse a tutto il territorio sono addirittura antecedenti a quelle concernenti l'autonomia regionale che pure era ai vertici delle generali aspettative.<br>Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2.6.1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancisce la creazione di un nuovo ente territoriale, la

Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto Adige viene ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26.2.1948, n. 5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo). <br>Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui Comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei Comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei Comuni.<br>La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993.<br>La legge regionale di data 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i Comuni di notevole entità costituiscano Consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base. Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: Convenzioni fra Comuni, Consorzi di Comuni, Unione di Comuni.<br>La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.<br>Si deve infine far cenno all'esperienza dei comprensori, creati per diventare sia enti di governo che di gestione, intermedi tra Comuni e Provincia, e ormai ridotti a una funzione secondaria di gestione.<br>Gli 11 Comprensori della Provincia sono fondati con la L.P. di data 2 marzo 1964, n. 2, "Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento", allo scopo principale di meglio coordinare lo sviluppo urbanistico del territorio. Le competenze di questi organismi aumentano notevolmente con la L.P. di data 7.12.1973, n.62, e con il Testo unico approvato con D.P.G.P. di data 9.11.1981, n. 20-60/leg, che riassume i compiti istituzionali del Comprensorio in materia di programmazione urbanistica e socio-economica. Oltre a questi compiti primari il Comprensorio gestisce funzioni delegate dalla Provincia e dai Comuni <br>Le ragioni della attuale limitazione della funzione dei Comprensori si possono individuare principalmente nella profonda e radicale presenza del Comune come strumento primo e diretto dell'autonomia.<br><br>Vattaro, prima incluso nel Comprensorio Alta Valsugana (C4), ora fa parte della Comunità Alta Valsugana e Bernstol. <br>Il comune di Vattaro aveva rappresentanti nel Consorzio per il servizio di segreteria tra i comuni di Vattaro e Bosentino, nel Consorzio per il funzionamento e lo sviluppo della Scuola Media Statale di Vigolo Vattaro tra i comuni di Vigolo Vattaro, Bosentino, Centa S. Nicolò e Vattaro; nel Consorzio consortile esattoriale di Trento, nel Consorzio B.I.M. - Bacino Imbrifero del Brenta, nel Consorzio veterinario di Levico, nel Consorzio di assistenza ostetrica tra i comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino; nel consorzio di assistenza medico-chirurgica tra i comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino; nel Consorzio per il servizio di sorveglianza e custodia forestale tra Vattaro e Bosentino, e più tardi, nel consorzio per il servizio di vigilanza boschiva tra i comuni di Bosentino, Centa S. Nicolò, Lavarone, Luserna, Vattaro e Vigolo Vattaro; ha aderito all'U.N.C.E.M. (Unione nazionale dei comuni ed enti montani), al Consorzio comprensoriale dell'Alta Valsugana (C4) e al Consorzio per la fognatura e difesa del lago di Caldonazzo tra i comuni di Pergine, Tenna, Caldonazzo, Calceranica, Bosentino, Vigolo Vattaro e Vattaro.<br>Ha mantenuto rapporti con l'ECA, l'Ufficio del Giudice conciliatore, l'ONMI, i comuni limitrofi e le autorità politico-amministrative, provinciali e statali superiori.<br>Nell'ambito ecclesiastico Vattaro, facente parte del decanato di Mattarello, è sede di parrocchia dedicata al S. Martino.

## **Fonti normative**

Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province"

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Decreto Presidente Giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5 "Regolamento di esecuzione della legge 21 ottobre 1963, n. 29"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L"

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 68, "Modificazioni alle norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali"

Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 5 novembre 1968, n.34, Modifiche all'art.63 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 concernente norme sull'ordinamento dei Comuni

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Regio decreto 23 aprile 1929, n. 551, "Fissazione della data di cessazione delle amministrazioni straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 17 provincie"

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile"

Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco

Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, Testo Unico della legge comunale e provinciale

Legge 24 febbraio 1938, n. 329 "T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del r. esercito"

Legge 16 giugno 1938, n. 1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole"

Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Codice di procedura civile"

Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie"

Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29-B, "Defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale"

Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie"

Regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici"

Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo"

Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23, "Estensione alle donne del diritto di voto"

### **Fonti archivistiche e bibliografia**

ACVat., 1.4 "Comune di Vattaro (ordinamento italiano)", 1947-1973<br>[www.comuni-italiani](http://www.comuni-italiani)

### **Note**

1. ACVat., 1.4 "Comune di Vattaro (ordinamento italiano)", 1947-1973, 9 "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 1: cat. I;<br>2. Ibidem;<br>3. ACVat., 1.4 "Comune di Vattaro (ordinamento italiano)", 1947-1973, 9 "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 45: cat. I, n. di prot. 989<br>